

INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZE, A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 – le collaborazioni

1. Le collaborazioni si sostanziano in un'attività continuativa svolta da un professionista esterno nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – le consulenze

1. Le consulenze si sostanziano in un parere richiesto ad un esperto esterno e formalmente reso dallo stesso in forma scritta;
2. Il ricorso a consulenze esterne è considerato un'evenienza eccezionale che è possibile attivare in casi straordinari e qualora l'apparato amministrativo non è in grado di fornire un servizio indispensabile ovvero di svolgere ineludibili funzioni istituzionali con espressa esclusione dello svolgimento di attività gestionali direttamente demandate all'apparato amministrativo.

Art. 3 – gli incarichi di studio

1. Gli incarichi di studio richiedono sempre la consegna di una relazione scritta finale nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
2. Tipico esempio ne sono gli incarichi di studi di fattibilità in materia di lavori pubblici, urbanistica e sviluppo economico e sociale del territorio.

Art. 4 – gli incarichi di ricerca

1. Vi rientrano tutti quegli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

Art. 5 – la disciplina contrattuale

1. Gli incarichi di cui si tratta sono ricompresi nella categoria del contratto di prestazione d'opera intellettuale e disciplinati dagli artt. 2229 – 2238 del Codice Civile;
2. L'incaricato deve essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria dimostrata con il possesso di titolo di laurea magistrale o equivalente;
3. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
4. Il Comune deve avere preliminarmente accertato, mediante una reale ricognizione, l'inesistenza all'interno dell'organizzazione di strutture organizzative e/o di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (a esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 per come recepita in Sicilia con modifiche ed integrazioni);
5. La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
6. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico e compenso della collaborazione;
7. Deve essere accertata la persistenza della proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione
8. Devono essere predeterminate e rese pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui si tratta.

Art. 6 – la pubblicità degli incarichi

1. Qualora il Comune si avvalga di collaboratori esterni o affidi incarichi di consulenza retribuiti, deve pubblicare all'albo gli elenchi dei conferimenti che semestralmente dovrà inviare al dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. Il Comune è altresì tenuto a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti d'incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente - responsabile di posizione organizzativa preposto;
4. In deroga alle disposizioni generali, qualora sia necessario affidare a terzi incarichi in materie e per oggetti rientranti nella competenza della struttura burocratica, in aggiunta alle previsioni di cui immediatamente sopra bisogna attivare la preventiva comunicazione agli organi di controllo ed all'organo di revisione dell'Ente.

Art. 7 – la determinazione del limite di spesa massimo

1. La Giunta Municipale, con suo provvedimento annuale, da adottarsi successivamente alla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto la programmazione annuale di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, determina il limite di spesa massimo per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca, e consulenze;
2. In sede di prima applicazione per l'esercizio 2008 il limite di spesa è determinato in € **5.000,00**